



Legge 10 Giugno 1919 N.14 sui cani.

**Art. 1.**

**- Chiunque sia proprietario di cani nel territorio della Repubblica, è tenuto di darne denuncia all'Ufficio dell'Ispettorato Politico nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione della presente legge.**

**Art. 2.**

- Nella denuncia si dovrà specificare la qualità del cane, cioè se di guardia, di caccia o di lusso, il sesso, l'età ed i contrassegni.

**Art. 3.**

- Verificandosi variazioni in seguito dovranno queste essere comunicate all'Ispettorato Politico entro giorni 10.

**Art. 4.**

- E' stabilita la tassa annua di L.10 per ciascun cane. I cani lattanti fino all'età di 4 mesi sono esenti da tassa.

**Art. 5.**

- Tutti i cani devono essere muniti di un collare, portante su di una piastra metallica il numero assegnato dall'Ispettore.

**Art. 6.**

- E' proibito di tenere in libertà cani che abbiano l'abitudine di aggredire o mordere i viandanti.

**Art. 7.**

- I contravventori all'art.1 sono puniti coll'ammenda di L.10 oltre la tassa fissa stabilita.

**Art. 8.**

- I contravventori all'art. 5 sono puniti coll'ammenda di L.5; quelli all'art.6 coll'ammenda dal L.25 a L.200, salvo e riservato il diritto al risarcimento ai danneggiati.

**Art. 9.**

- I Decreti Consigliari: 11 Aprile 1893-29 Agosto 1907 nonchè la Notificazione 8 Aprile 1896, sono abrogate nella parte incompatibile con la presente legge.

**Art. 10.**

- Sarà compilato a cura dell'Ispettore Politico un elenco di tutti i possessori di cani, divisi per categorie, elenco che sarà tenuto al corrente colle denunce di variazioni che man mano si faranno.

**Art. 11.**

- All'atto della prima denuncia verrà rilasciato all'interessato una ricevuta nella quale si fa obbligo di versare la tassa prescritta nelle mani dell'Ufficiale del Registro e Bollo nel termine di cinque giorni.

**Art. 12.**

- I Gendarmi della Repubblica sono incaricati di eseguire verifiche in tutto il territorio per accertarsi dell'osservanza per parte di tutti della presente legge.

**Art. 13.**

- E' ingiunto a tutti quelli di Città - Borgo - Piagge Castelli ed altri centri che tengono cani di qualunque specie, di tenerli muniti di musoliera, nelle epoche stabilite, di filo di ferro: comminando ai contravventori la multa di L.10; in caso di recidiva la pubblica forza farà procedere all'uccisione del cane.

Senza musoliera sarà permesso di condurre cani al guinzaglio sotto la responsabilità del possessore, o di tenerli alla catena od in recinti presso l'abitazione del proprietario.

**Art. 14.**

- La cognizione sulle contravvenzioni è devoluta al Tribunale Commissariale.